

# Continuità aziendale

Cristina Landro

Università di Trieste 19 dicembre 2023



# Agenda

- 1 La continuità aziendale ISA Italia 570**
- 2 La responsabilità della Direzione**
- 3 Gli indicatori per valutare la continuità**
- 4 La responsabilità del revisore e le procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale**
- 5 La relazione di revisione in presenza di tematiche di continuità aziendale**
- 6 Il supporto del socio**
- 7 Deroghe alla riduzione del capitale per perdite**
- 8 Consultazione**

# 1. La continuità aziendale ISA Italia 570

# La continuità aziendale (ISA Italia 570) – riferimenti normativi

**La continuità aziendale** è un aspetto fondamentale ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e dell'attività di revisione dello stesso.

## Riferimenti contabili e di auditing:

- Codice Civile, Art. 2423 bis, comma 1, punto 1) - Principi di redazione del bilancio
- IAS 1, «Presentazione del bilancio»
- OIC 11, par. 21-24«Finalità e postulati del bilancio d'esercizio»
- Documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009
- ISA Italia 570, «Continuità aziendale».

## ISA Italia 570

### Il presupposto della continuità aziendale

Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio.

In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti.

Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

# La continuità aziendale - presupposto

Il presupposto della continuità aziendale implica che la società continuerà a svolgere la propria attività in un **futuro prevedibile** come un'entità in funzionamento.

La predisposizione di un bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è **incompatibile** con l'intenzione o la necessità di:

- liquidare l'entità (OIC 5), o
- interrompere l'attività.

## Il concetto della continuità aziendale (ISA Italia 570)

Il principio Isa Italia 570 tratta della **responsabilità del revisore** relativamente all'utilizzo da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

Il principio da regole di comportamento e fornisce una guida al revisore, la cui responsabilità è **di acquisire elementi probative sufficienti ed appropriati** sul corretto utilizzo, da parte della Direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, e di **accertare l'eventuale esistenza di un'incertezza significativa** riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

# Il concetto della continuità aziendale (ISA Italia 570)

- Obbligo della Direzione di effettuare una valutazione del presupposto della continuità aziendale per un arco temporale non inferiore a 12 mesi.
- Obbligo del revisore di verificare la valutazione della Direzione aziendale con riferimento allo stesso arco temporale.
- Obbligo del revisore di chiedere info su eventi successivi alla data di bilancio che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale.
- Riduzione dei casi di impossibilità di esprimere un giudizio.

Valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale:

- in fase di pianificazione;
- nello svolgimento delle procedure di revisione; e
- nella valutazione dei relativi risultati.

# **2. Responsabilita' della Direzione**

## **Isa Italia 570**

# La continuità aziendale – Responsabilità della Direzione

**RUOLO DELLA DIREZIONE: effettuare una valutazione** della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Ad es. il principio contabile IAS 1, par. 25 e 26, richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento al fine di stabilire se la predisposizione del bilancio applicando principi di funzionamento è appropriata o meno.

## ISA Italia 570

### Responsabilità della Direzione (segue)

Le disposizioni specifiche sulla responsabilità della direzione nel valutare la continuità aziendale dell'impresa e sulla relativa informativa da fornire possono essere contenute nei principi contabili, nella legge o in regolamenti.

- L'art. **2423 bis** del Codice Civile stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.
- Il principio contabile internazionale **IAS 1** “Presentazione del bilancio” al paragrafo 23-24 stabilisce: “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come una entità in funzionamento...”.
- Il nuovo **OIC 11** disciplina il tema ai paragrafi 21-24 (si vedano le slides successive)

## ISA Italia 570

### Responsabilità della Direzione (segue)

#### OIC 11

Il nuovo Principio contabile OIC 11 [finalità e postulati del bilancio d'esercizio] entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018, fatta salva la facoltà di applicazione anticipata.

Secondo l'OIC 11 il postulato della continuità aziendale ha un impatto sulla valutazione delle poste di bilancio: in particolare:

- la “continuità aziendale” consiste nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno **12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio;

## ISA Italia 570

### Responsabilità della Direzione (segue)

- nei casi in cui l'impresa sia in crisi tale circostanza non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità (anche se, in questa situazione, tali criteri vanno applicati con estrema cautela);
- quindi, quando gli amministratori ritengano sussistere “significative incertezze” in merito alla capacità dell'azienda di permanere in condizioni di going concern, nella nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze. Nella nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale;

## ISA Italia 570

### Responsabilità della Direzione (segue)

- qualora gli amministratori concludano che non sussistono le condizioni per poter operare in continuità aziendale, ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex articolo 2484 cod. civ., la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del limitato orizzonte temporale residuo. Ad esempio: **a)** per le immobilizzazioni materiali ed immateriali occorre tenere conto di una revisione della vita utile nonché di perdite durevoli di valore (OIC 9) derivanti appunto dalla limitata prospettiva del loro impiego; **b)** le relazioni di copertura dei derivati (OIC 32) potrebbero venire meno; **c)** la recuperabilità delle imposte anticipate dovrebbe essere rivista; **d)** la chiusura anticipata di contratti potrebbe determinare la necessità di effettuare accantonamenti a fondi rischi o anche per l'insorgenza di contratti onerosi a causa del più ristretto orizzonte temporale di riferimento (OIC 31).

## ISA Italia 570

### Responsabilità della Direzione (segue)

La valutazione della direzione sul presupposto di continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio sull'esito futuro di eventi o circostanze che per loro natura sono incerti.

Con riferimento a tale valutazione risultano pertanto rilevanti i seguenti aspetti:

- Periodo di osservazione da considerare ai fini della valutazione (il rischio di incertezza associato all'esito di un evento aumenta quanto più il giudizio formulato dalla direzione si riferisce ad un futuro lontano);
- Eventi successivi che possono contraddire il giudizio espresso;
- Dimensione e complessità dell'impresa, natura delle sue attività e grado di dipendenza da fattori esterni.

## Responsabilità della Direzione (segue) - conclusioni

- Effettuare una valutazione delle voci secondo prudenza e nel presupposto della continuità aziendale (ex art. 2423 bis cc e IAS 1).
- Il bilancio va redatto nella prospettiva della continuità aziendale amenché la Direzione non intenda liquidare la società o interrompere l'attività.
- Qualora sussistano significative incertezze le stesse vanno evidenziate nel bilancio.
- Se il bilancio non viene redatto in continuità questo deve essere indicato e indicati i criteri.

## Responsabilità della Direzione (segue) - conclusioni

La direzione deve **sempre** predisporre un **piano aziendale** di **almeno (ma non limitato a) 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio [IAS 1]** e verificare se emerge un **indicatore di potenziali problematiche di going concern**. Gli **indicatori** sono **eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

### **Elementi che impattano sulla valutazione:**

- **arco temporale di riferimento;**
- **dimensioni e complessità dell'impresa;**
- **disponibilità delle informazioni al momento della valutazione.**

# 3. Indicatori per valutare la continuità

## ISA Italia 570

### Indicatori

Possono essere identificati alcuni indicatori (eventi o circostanze) che possono comportare rischi per l'impresa e possono far sorgere dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale:

- a) Indicatori finanziari
- b) Indicatori gestionali
- c) Altri indicatori

## ISA Italia 570

### Indicatori (segue)

#### a) Indicatori finanziari

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori
- Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi
- Principali indici economico-finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow
- Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
- Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

## ISA Italia 570

### Indicatori (segue)

#### b) Indicatori gestionali

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
- Difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.
- Indicazione della Direzione di voler cessare l'attività
- Comparsa di concorrenti di grande successo

#### c) Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare
- Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.
- Eventi catastrofici non assicurati o assicurati in modo insufficiente

**Attenzione però:** la presenza di uno o più elementi non significa automaticamente che la continuità debba essere messa in dubbio.

# **4. La responsabilità del revisore e le procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale**

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore

### Responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore consiste nel

- valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio mediante acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati, e
- nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio.

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore

### Procedure di revisione

#### 1) Valutazione del rischio nella fase di pianificazione della revisione

Durante la fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve **valutare se vi siano eventi o circostanze**, e relativi rischi, sull'attività svolta dall'impresa che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.

L'esistenza di tali fatti o circostanze può influenzare la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.

Inoltre, durante l'intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di revisione, il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore - procedure

- Se la Direzione **ha effettuato** una valutazione preliminare il revisore deve discutere con la Direzione e stabilire se quest'ultima abbia individuato eventi o circostanze che possano fare sorgere dubbi significativi sulla continuità e in questo caso esaminare e discutere con la Direzione i **piani** da essa predisposti e le eventuali decisioni prese
- Se la Direzione **non ha effettuato** una valutazione preliminare il revisore deve:
  - Discutere con la Direzione aziendale le motivazioni alla base dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale
  - Richiedere informazioni alla Direzione aziendale circa l'esistenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa
  - Chiedere alla società di effettuare tale tipo di valutazione, qualora siano stati identificati eventi e circostanze che mettono in dubbio il presupposto della continuità aziendale.

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore - procedure

### 2) Verifica della valutazione effettuata dalla Direzione

Il revisore deve valutare l'adeguatezza della valutazione effettuata dalla direzione.

A tal fine deve considerare lo stesso periodo preso a riferimento dalla direzione per effettuare la sua valutazione, che deve coprire un **orizzonte temporale di almeno 12 mesi** dalla data di bilancio (es: in caso di bilancio chiuso al 31.12.2023 la valutazione degli amministratori deve essere tale da garantire la continuità aziendale almeno fino al 31.12.2024). Se la valutazione della direzione copre un periodo inferiore ai **12 mesi** dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di bilancio.

Nell'effettuare la sua valutazione il revisore considera:

- Il processo seguito dalla direzione;
- Le assunzioni su cui si basa la valutazione;
- I piani di azione futuri della direzione.

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore

Se in passato l'impresa ha mostrato di svolgere un'attività redditizia e di avere un facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la sua valutazione senza il supporto di analisi dettagliate.

In questo caso anche le conclusioni del revisore in merito all'adeguatezza di tale valutazione vengono solitamente tratte senza che sia necessario lo svolgimento di procedure dettagliate e senza necessariamente dover coinvolgere un «esperto».

Se invece sono stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa  
**il revisore deve svolgere**  
le procedure di seguito elencate che sono indicate nel principio di revisione, anche attraverso l'utilizzo di un «esperto».

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore

### 3) Procedure di revisione specifiche

Quando vengono identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l'esistenza di un'incertezza significativa, mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive::

- a) Esaminare e valutare i **piani di azione futuri** della direzione che si basano sulla continuità aziendale;
- b) Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per **confermare o meno l'esistenza di un'incertezza significativa**;
- c) Ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la **fattibilità dei piani della direzione e valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento**;
- d) Stabilire se sono venuti alla luce **ulteriori fatti o informazioni successivamente** alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione;
- e) Richiedere alla direzione **attestazioni** scritte relative ai piani di azione futuri.

## ISA Italia 570 – responsabilità del revisore

### 3) Procedure di revisione specifiche (segue)

In queste situazioni rivestono particolare rilevanza le seguenti procedure:

- Analisi e discussione con la direzione dei cash flow, redditività ed altri dati pertinenti
- Esame e discussione con la direzione delle ultime situazioni intermedie disponibili
- Esame del rispetto delle clausole contenute nei contratti di finanziamento
- Lettura dei verbali dei libri sociali (se contengono riferimenti a difficoltà finanziarie)
- Indagini presso i consulenti legali della società (stima effetti dei contenziosi)
- Conferma dell'esistenza, regolarità e possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire e mantenere un sostegno finanziario da parte di parti correlate e/o terzi (*ad esempio la controllante si impegna irrevocabilmente a versare nuovo capitale*)
- Valutazione dei piani aziendali per far fronte a ordini di clienti inevasi
- Esame degli eventi successivi alla data di bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento.

# ISA Italia 570 – responsabilità del revisore e procedure da svolgere (sintesi)

## RESPONSABILITA' DEL REVISORE:

- “esaminare” la valutazione della direzione sulla capacità della società di continuare ad operare come entità in funzionamento (ISA Italia 570, par 12);
- **ottenere e analizzare il piano** predisposto dalla direzione e valutare la **ragionevolezza** delle ipotesi alla sua base, accertandosi innanzitutto che i soli **indicatori** di continuità siano quelli identificati dalla direzione (ISA Italia, par 14).
- **discutere** con la direzione per comprendere quali **azioni** ha posto in essere e **acquisire elementi probativi** su tali azioni; tra gli elementi probativi sono inclusi anche “... la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai **piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità**” così come indicato dal par 16, lett e) dell’**ISA Italia 570**.

# La continuità aziendale

## Punti di attenzione



# La continuità aziendale

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere **procedure aggiuntive**, quali:

- la valutazione dei piani futuri dell'azienda;
- la valutazione dell'attendibilità dei dati di INPUT usati dalla direzione nella eventuale stima dei flussi di cassa futuri;
- il confronto delle previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti con i risultati storici;
- etc.

# La continuità aziendale

Nonostante il bilancio sia correttamente predisposto nel presupposto della continuità aziendale, possono sussistere situazioni in cui tale presupposto è soggetto ad **incertezze/incertezze significative** che sono **eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi più o meno significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.**

In tali casi, i criteri di redazione utilizzati per la predisposizione del bilancio saranno sempre criteri di funzionamento, ma **fondamentale** sarà l'informativa resa dagli amministratori in bilancio sul **possibile verificarsi dei suddetti eventi o circostanze** e sulle **azioni da essi intrapresi al fine di indirizzarli.**

# **5. La relazione di revisione in presenza di tematiche di continuità aziendale**

## Continuità aziendale e relazione di revisione - scenari

### Conclusioni ed effetti sulla relazione del revisore

Sulla base degli elementi probativi ottenuti occorre stabilire se esiste un'incertezza significativa legata a eventi o circostanze che singolarmente o nel loro insieme possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.

E' necessaria una chiara informativa sulla natura e le implicazioni di tale incertezza affinché il bilancio non sia fuorviante.

Possono presentarsi le seguenti tre situazioni:

- a) Presupposto di continuità aziendale **appropriato** in presenza di incertezza significativa;
- b) Presupposto sulla continuità aziendale **inappropriato**;
- c) **Rifiuto** della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione (ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio).


a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa

Il revisore deve valutare se il bilancio

- descrive adeguatamente eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività e dei piani della Direzione per fare fronte a tali eventi o circostanze;
- evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.


a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa (segue)

→ Se l'informativa in bilancio è **ADEGUATA** ( x sottolineare esistenza di incertezza significativa e richiamare l'attenzione su informativa di bilancio)



**GIUDIZIO SENZA MODIFICA**  
inserendo nella relazione un richiamo di informativa

→ Se l'informativa in bilancio **NON è ADEGUATA**



**GIUDIZIO CON RILIEVI**  
ovvero  
**GIUDIZIO NEGATIVO**  
se l'inadeguatezza dell'informativa è così rilevante e pervasiva da rendere inattendibile il bilancio

## b) Presupposto di continuità aziendale inappropriato

→ Se l'impresa non sarà in grado di operare in continuità e il bilancio non ha tenuto conto di tale situazione



IL REVISORE DEVE ESPRIMERE UN GIUDIZIO **NEGATIVO**


→ Se la direzione ha concluso che la continuità aziendale è inappropriata e il bilancio viene predisposto con altri criteri di redazione (es criteri di liquidazione - OIC 5)



IL REVISORE ACCERTANDO CHE TALI BASI SONO APPROPRIATE, **PUO'** ESPRIMERE UN **GIUDIZIO SENZA RILIEVI CON RICHIAMO DI INFORMATIVA**

### c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

→ Se la direzione rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione (fino ai 12 mesi) del presupposto della continuità aziendale




limitazione al lavoro di revisione  
il revisore emetterà una **relazione con IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO**

## Presenza di molteplici significative incertezze

In presenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, può accadere che il revisore sia giunto alla conclusione che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non è possibile formarsi un giudizio a causa della potenziale interazione delle incertezze significative e del loro possibile effetto cumulato.

Quindi in presenza di molteplici significative incertezze, il revisore può considerare appropriato, in casi estremamente rari, di dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, anziché inserire le dichiarazioni richieste al paragrafo 22 (giudizio senza modifica con richiamo di informativa). Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 fornisce indicazioni su tale aspetto.

## ISA Italia 705 – relazione di revisione



# *Tipologie di giudizio - sintesi*

## **1. Giudizio senza rilievi**

## **2. Giudizio con rilievi**

- Dissensi significativi sui criteri contabili e sull'informativa di bilancio (Carenza di informativa significativa, ma non pervasiva).
- Limitazioni significative al procedimento di revisione (La Direzione non ha effettuato o esteso la propria valutazione sul going concern, nonostante la richiesta del revisore – non pervasiva).

## **3. Giudizio negativo**


- Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale.
- Carenza di informativa significativa e pervasiva.

## **4. Impossibilità di esprimere un giudizio**

- Presenza di molteplici incertezze significative che possono far sorgere dubbi sulla continuità aziendale;
- Limitazioni particolarmente rilevanti al procedimento di revisione (La Direzione non ha effettuato o esteso la propria valutazione sul going concern, nonostante la richiesta del revisore - pervasiva).

## **5. Giudizio senza rilievi, ma con richiamo di informativa**

## Gradi di giudizio in situazioni di incertezza significativa



## Incertezza significativa

### Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di un'incertezza significativa

Siamo in presenza di un'**incertezza significativa** quando esistono **eventi o circostanze** che, considerati **singolarmente o nel loro insieme**, possano **far sorgere dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale**

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di **procedure di revisione aggiuntive**, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere:

- ❑ la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;

## Incertezza significativa - continua

- ❑ la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;
- ❑ ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze:
  - i) la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa;
  - ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate;
- ❑ la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- ❑ la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità.

## Incertezza significativa – richiamo di informativa

In presenza di un'incertezza significativa sulla continuità aziendale si rende **necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza**, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.

Conseguentemente il revisore deve valutare **se il bilancio:**

- ❑ **descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi** inerenti la continuità aziendale;
- ❑ **evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa** relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Se viene fornita un'**adeguata informativa in bilancio**, il revisore deve esprimere un **giudizio senza rilievi**, ma **DEVE** inserire nella propria relazione un **paragrafo** al fine di **sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata ad un evento o ad una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale** dell'impresa e per richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio su tali aspetti.

## Incertezza significativa – richiamo di informativa

### **Esempio di relazione di revisione in presenza di una significativa incertezza sulla continuità aziendale:**

*Dopo il paragrafo elementi alla base del giudizio:*

#### ***Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale***

***[Rinvio sintetico a quanto indicato dagli amministratori nelle note al bilancio in merito all'esistenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale. Un esempio di paragrafo può essere il seguente:]***

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg] [mm] [aa] con una perdita di €ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Tale circostanza indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

## Molteplici e significative incertezze – impossibilità di esprimere un giudizio

---

### *Presenza di molteplici significative incertezze*

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a **molteplici significative incertezze**, il revisore può concludere, in **casi estremi**, di **non essere in grado di esprimere il proprio giudizio** sul bilancio nel suo complesso, in **considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze**, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

## Molteplici e significative incertezze – impossibilità di esprimere un giudizio

### **Esempio di relazione di revisione in presenza di molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale:**

#### ***Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio***

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società, a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione Elementi alla base del dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione.

#### ***Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio***

***[Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione:]***

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.

# 6. Il supporto del socio

# Continuità aziendale – lettera di supporto

Ove le assunzioni della direzione includano il **sostegno finanziario** da parte di soggetti terzi, e tale sostegno risulti importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve valutare se richiedere **una conferma scritta** e se ottenere evidenza del supporto. In tal caso, prestare attenzione ai seguenti elementi:

- **revocabilità** del supporto (il supporto deve essere irrevocabile)
- **data** della lettera di supporto (esteso per 12 mesi)
- **coerenza** dell'informativa di bilancio con quanto contenuto nella lettera di supporto
- **sostanza** chi firma deve avere la capacità finanziaria
- In presenza di lettera di supporto in richiamo di informativa non è necessario

## Il supporto del socio – richiamo di informativa

Esempio di richiamo di informativa in presenza del supporto del socio:

### *Richiamo di informativa*

Richiamiamo l'attenzione al paragrafo "Prospettiva della continuità aziendale" della nota integrativa, in cui gli amministratori riportano che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2021 con una perdita di 653 migliaia di euro e, a causa della perdita, ha registrato un patrimonio netto negativo. Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 è stato predisposto in ipotesi di continuità aziendale, sulla base del supporto irrevocabile patrimoniale e finanziario del socio unico.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

# 7. Deroghe in materia di riduzione del capitale per perdite

## Deroghe in materia di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione

Durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 il **legislatore** ha emanato **disposizioni transitorie** in materia di **riduzione del capitale e di ricapitalizzazione** con l'obiettivo di evitare che le disposizioni del Codice Civile in materia potessero enfatizzare gli effetti negativi dell'emergenza in corso.



### **Decreto “Liquidità”**

(art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. 40/2020)

Perdite emerse  
nell'esercizio in corso  
al  
**31 dicembre 2020**

### **Decreto “Milleproroghe”**

(art. 3, comma 1-ter, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022)

Perdite emerse  
nell'esercizio in corso  
al  
**31 dicembre 2021**

## Deroghe in materia di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione

### Decreto “Milleproroghe”

(art. 3 “Proroga di termini in materia economica e finanziaria”, comma 9, del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. 14/2023)

**Proroga**  
perdite emerse  
nell’esercizio in corso al  
**31 dicembre 2022**

**Nessuna info  
per il 2023**

**Sospensione** degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del limite legale in presenza di **“perdite emerse” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022** riportandole **a nuovo per i successivi cinque esercizi**

Qualora la società intenda usufruire del regime di favore, tale decisione deve essere assunta nel presupposto che gli organi di amministrazione e controllo prestino particolare attenzione ad una **valida pianificazione quinquennale** che preveda prospettive future di riassorbimento delle perdite **“sterilizzate”**

## Deroghe in materia di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione

In presenza di tale fattispecie **cosa deve fare il revisore?**

Ottenere e analizzare il **piano predisposto dagli amministratori** e valutarlo in un **orizzonte temporale di 5 anni**

Comprendere le **azioni** della direzione per realizzare il piano e acquisire **elementi probativi sufficienti ed appropriati**

Verificare che le perdite in oggetto vengano distintamente indicate nella **nota integrativa**

Verificare che l'**informativa** fornita in bilancio con riferimento alla facoltà esercitata sia **adeguata ed esaustiva**

# 8. Consultazione

## Consultazione obbligatoria

### Casi che richiedono consultazione

Tra le casistiche di **consultazione obbligatoria** previste, si ricorda che è richiesta la consultazione al **Technical Auditing** nei seguenti casi:

- **situazioni di alto rischio** (es. problematiche di rilievo non ancora trattate dalle policy e guidance PwC);
- **operazioni straordinarie** (es. report che debbono essere inseriti in documenti pubblici di offerta e comfort letter che presentano fattispecie di oggettiva difficoltà);
- **correzioni di errori di esercizi precedenti** (nel caso di EIP);
- **risposte ai commenti delle autorità di controllo** (nel caso di EIP);
- situazioni in cui il team di revisione sta rilevando **significative problematiche di revisione** derivanti da **errori non aggiustati**;
- **richiami di informativa** sulla **continuità aziendale** e **altri** richiami di informativa;
- relazioni/report con **impossibilità di esprimere un giudizio**, opinione **negativa**, opinione con **qualifica**.

# Thank you

[pwc.com/it](https://pwc.com/it)

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or exhaustiveness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, [insert legal name of the PwC firm], its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© [year] [insert legal name of the PwC firm]. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of [insert legal name of the PwC firm]. In this document, “PwC” refers to [insert legal name of the PwC firm] which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.